

**REGOLAMENTO (CE) N. 2585/2001 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato
viticivinicolo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Numerosi Stati membri perseguono attivamente una politica di ricambio generazionale nel settore agricolo. Tale politica si è dimostrata particolarmente valida nel settore vitivinicolo, in cui si fa crescente il bisogno di giovani imprenditori.
- (2) Per facilitare l'applicazione di tale politica nel settore vitivinicolo e in attesa che vengano attuate le riserve di diritti di impianto, occorre prevedere la possibilità che i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori possano beneficiare temporaneamente del regime di aiuti alla ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽⁴⁾. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ⁽⁵⁾, al fine di facilitare la transizione dai regimi applicati anteriormente.
- (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e correggere taluni errori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è così modificato:

- 1) all'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Esso contempla i diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 nonché quelli concessi ai giovani

agricoltori nelle campagne 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.»;

- 2) all'articolo 15, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) disposizioni che regolano l'esercizio dei diritti di reimpianto in generale e dei diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale e ai giovani agricoltori nell'ambito dell'applicazione dei programmi»;

- 3) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29, solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d., i vini da tavola, i vini di uve stramature e, eventualmente, in deroga all'articolo 45, i vini legalmente importati possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.»;

- 4) l'allegato VII è modificato come segue:

- a) alla parte A, punto 2, lettera b), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: "Landwein", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "ονομασία κατά παράδοση", "οίνος τοπικός", "vino de la tierra", "vinho regional", "regional wine" o "landvijn", quando viene usata una delle suddette menzioni, l'indicazione della menzione "vino da tavola" non è obbligatoria»;

- b) alla parte C, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni, i punti 1, lettera a) e 3, lettera c) lasciano tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ammettere:

- l'utilizzazione dei termini "vino" e "vino frizzante" accompagnati da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva,
- altre denominazioni composte comportanti la parola "vino".».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 101.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 311 del 7.11.2001, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽⁵⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK
